



TRIBUNALE PER I MINORENNI DI FIRENZE

Prot. n. 840/2024 ✓

**All'Unione Unione Distrettuale degli Ordini Forensi
della Toscana e Fondazione Avvocatura Toscana**

**Ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati
del distretto della Corte d'Appello di Firenze**

Alla corte attenzione dei Sig. Presidenti

Gentili Presidenti

già in passato ho avuto modo di rivolgermi alle SS.LL. per analoghe ragioni, sempre con spirito di collaborazione, con l'obiettivo di assicurare, per quanto possibile, il buon funzionamento del servizio giustizia di competenza di questo Ufficio.

L'avvio del **PCT** per la giustizia minorile, risalente all'1.7.2023, ancora presenta molte criticità a causa, come ben sappiamo, della non completa adeguatezza del nuovo sistema informatico **SICID Minori** rispetto alle esigenze di tutela giurisdizionale minorile.

Nondimeno, grazie al prezioso contributo alla formazione, messo a disposizione dall'Unione distrettuale di codesto Ordine forense, il personale delle Cancellerie, pur carente, cerca di adoperarsi per venire sempre incontro alle esigenze degli utenti e dei professionisti.

Proprio nell'ottica sopradetta e della condivisione di problemi e di strategie risolutive, in attesa di realizzare ulteriori e più completi momenti di formazione comuni, chiedo cortesemente che le SS.LL. si prestino a divulgare con i mezzi più idonei il presente appello, affinché anche tra gli avvocati di questo distretto si diffonda sempre maggiore consapevolezza della necessità, con l'avvio del nuovo sistema informatico, di attenersi ad alcune regole fondamentali.

Mi permetto di rammentarne e indicarne alcune: iscrizione del ricorso facendo sempre riferimento al modello ministeriale **RICORSO MINORENNI**; inserimento completo dei **dati anagrafici** di tutte le parti, compreso il minore; inserimento del **codice oggetto** (attinente alla fattispecie sostanziale); inserimento del **numero di procedura** (per gli atti successivi al ricorso), attinente al registro unico **MIN**, avendo



cura, invece, per le procedure che hanno avuto origine fino al 30.06.2023, ossia prima dell'avvento SICID di far precedere detto numero dai **prefissi** già divulgati e di seguito riportati, seguiti da tanti 0 quanti necessari per arrivare ad un numero complessivo di otto cifre, (prefisso **6** per minori in stato di abbandono ex ADS; prefisso **7** per procedure di adozione, ex A; prefisso **8** per procedure di contenzioso con rito Cartabia, ex CONT; prefisso **9** per procedure rieducative, ex AMM; prefisso **10** per procedure di volontaria giurisdizione (anche *de potestate* e simili, scritte prima dell'1.3.2023), ex VG; prefisso **11** per domande di adozione nazionale, ex ADN; prefisso **12** per domande di adozione internazionale, ex AI; prefisso **28** per le tutela dei MSNA, ex TTL)

A ciò vorrei aggiungere ancora che è necessario che il pagamento delle **marche da bollo** avvenga sempre al momento del deposito del ricorso, per evitare lunghe e laboriose pratiche di recupero, a detrimento dell'utile impiego delle scarse risorse umane presenti in questo Ufficio.

Inoltre, è stato recentemente notato che alcuni avvocati appongono il "**flag**" sul modello "**urgente**" ogni volta che ritengano che il loro ricorso o la loro istanza presenti tali caratteristiche. In realtà, tale possibilità è stata introdotta soltanto di recente con una modifica evolutiva del sistema informatico, la quale prevede il **sub procedimento per le seguenti ipotesi tassative**: **1)** decreto indifferibile e urgente ai sensi dell'art. 473 bis 15 c.p.c.; **2)** procedura di convalida di provvedimento della Pubblica Autorità ex art. 403 c.c.; **3)** provvedimento provvisorio ex art. 10 3° co. L. 184/1983 sulla adottabilità. In nessun altro caso è dovuto il richiamo all'urgenza in via informatica. In caso contrario, salvo respingere il ricorso, si aprirà inutilmente una sub procedura che non trova spazio processualmente, ma che necessariamente, per essere estinta, costringe il giudice relatore ad emettere un anomalo ma anche processualmente inutile provvedimento, con conseguente e inutile aggravio di lavoro anche per la cancelleria.

Nel caso, invece, in cui scientemente si voglia far ricorso a tale sub procedura, ciò dovrà essere indicato specificatamente, mentre il codice oggetto (riferibile alla fattispecie sostanziale) dovrà essere sempre indicato con riferimento alla procedura principale.

Confido nella comprensione di queste mie richieste, convinta dell'importanza di una costante e reciproca collaborazione, rispetto alla quale confermo il mio convinto impegno.

Con l'occasione invio i miei più cordiali saluti

Firenze 27 marzo 2024

IL PRESIDENTE F.F. CHIARANTINI
SILVIA
MINISTERO
DELLA

Silvia Chiarantini



GIUSTIZIA
28.03.2024
13:45:41
GMT+01:00